

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 807-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE ROSSI DORIA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 luglio 1969
(V. Stampato n. 1563)*

**presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
col Ministro delle Finanze
e col Ministro del Tesoro**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 luglio 1969*

Comunicata alla Presidenza il 29 luglio 1969

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1969, n. 261, concernente il programma per il miglioramento delle strutture di produzione e commercializzazione del tabacco greggio in applicazione dell'articolo 12 del regolamento n. 130 del 26 luglio 1966 del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea

ONOREVOLI SENATORI. — Nelle eccezionali circostanze e condizioni, nelle quali siamo chiamati a decidere sulla conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 1969, n. 261, già esaminato, emendato ed approvato dall'altro ramo del Parlamento, mi sembra che il nostro compito sia principalmente quello di chiarire la materia in modo da assicurare al provvedimento stesso la più conveniente applicazione nell'interesse di un importante settore della nostra agricoltura. La tabacchicoltura, infatti, è ormai entrata, come altri settori, in un processo di trasformazione, dal quale potrà uscire o rafforzata o indebolita a seconda della politica che, a livello comunitario e nazionale, si perseguirà nei suoi riguardi.

Anticipando quanto più distesamente dirò in appresso, dalla discussione in Commissione agricoltura e nell'Aula dell'altro ramo del Parlamento, il decreto è risultato migliorato, e quindi più serenamente accettabile, per due importanti innovazioni: per l'accettazione da parte del Governo di un ordine del giorno, in base al quale questo si impegna a chiedere alla Comunità una congrua proroga dei termini per la rendicontazione e quindi per la ragionata applicazione del decreto stesso; e per la introduzione di alcuni emendamenti — anch'essi accolti dal Governo —, in base ai quali la priorità e le più favorevoli condizioni di applicazione dei contributi comunitari e nazionali sono attribuite in favore dei coltivatori e delle loro organizzazioni cooperative.

Se vogliamo, tuttavia, dare — come io propongo con piena tranquillità di coscienza — il nostro voto favorevole alla conversione del decreto così emendato e nello stesso tempo creare le migliori condizioni per una sua utile applicazione, dobbiamo:

1) renderci esattamente conto della natura e delle vicende del provvedimento oltre che delle ragioni del ritardo con il quale esso è stato promulgato;

2) considerarlo nel quadro delle caratteristiche strutturali e delle condizioni attuali della nostra tabacchicoltura;

3) metterlo in relazione con le prospettive e le proposte che si vanno delineando

in sede comunitaria con conseguenze decisive per l'avvenire di questo settore produttivo.

Nel corso della discussione alla Camera è, talvolta, emersa la preoccupazione che le argomentazioni potessero travalicare i limiti di un provvedimento parziale e di portata relativamente modesta per invadere l'intero campo della politica per il tabacco. Se la preoccupazione poteva avere un suo fondamento, nel senso che non è questa l'occasione per discutere, in tutta la sua estensione, quella politica, è anche certo che la discussione del provvedimento non avrebbe senso se non tenesse presenti i problemi, i termini e le prospettive di quella politica, nella quale, in bene o in male, il provvedimento non può non collocarsi.

1. — *Natura e vicende del provvedimento.*

Quando — esattamente tre anni or sono, il 26 luglio 1966 — il Consiglio della Comunità economica europea emise uno dei suoi principali regolamenti, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nelle premesse riconobbe, tra l'altro, la necessità di « tener conto della situazione sfavorevole in cui si trova l'Italia sotto l'aspetto strutturale » e la opportunità di « prevedere, a partire dal periodo di contabilizzazione 1967-1968, la possibilità di aumentare il concorso FEOGA (oltre il limite precedentemente fissato del 25 per cento) per alcune categorie di progetti da definirsi nel quadro dei programmi comunitari, tenuto conto della particolare situazione dell'agricoltura italiana ».

In base a tali riconoscimenti, il regolamento in parola (il n. 130 del 1966) all'articolo 12 ha previsto — in deroga a quanto era stato disposto dal regolamento n. 17 del 1964 — che « alla Repubblica italiana venga versata per l'anno 1967-68 (bilancio 1969) una somma di 15 miliardi di unità di conto (pari a lire 9.375 milioni), prelevata dalle risorse della sezione orientamento del Fondo, per il miglioramento delle strutture di produzione e di commercializzazione nel settore del tabacco greggio ».

Di conseguenza lo stesso articolo 12 invitava l'Italia a presentare entro il 1° luglio 1967 un programma corrispondente di in-

terventi, sul quale la Commissione avrebbe raccolto le osservazioni degli altri Stati e presentato le proprie raccomandazioni, con l'intesa che, « prima dello scadere del periodo provvisorio » (ossia, in base alle precedenti delibere, entro il 31 dicembre 1969), l'Italia avrebbe presentato il resoconto dello speso con la relativa documentazione.

I termini degli impegni così assunti furono, nella prima fase, regolarmente mantenuti. Il nostro Ministero dell'agricoltura, infatti, in data 6 maggio 1967 diramò ai suoi organi periferici una circolare diretta ad accertare — in base agli stessi criteri che ora sono nel decreto sottoposto al nostro esame — « le iniziative che sarebbe possibile concretizzare nei due settori delle strutture di produzione e di valorizzazione del tabacco greggio » e — dopo avere sommariamente valutato e selezionato le domande pervenute, notevolmente in eccesso rispetto alle dimensioni del contributo comunitario — il 26 giugno dello stesso anno (ossia un mese dopo, entro la scadenza fissata) presentò alla Commissione un « Programma », nel quale, in grandi linee, si descrivevano le caratteristiche del settore; si precisavano gli obiettivi dell'intervento (miglioramento qualitativo della produzione, riduzione dei costi; riduzione dell'eccessivo frazionamento delle unità produttive); si definivano i caratteri e le modalità degli interventi (come oggi nel decreto); si formulavano i criteri di priorità (tra i quali la preferenza per gli organismi cooperativi) ed infine si prevedevano l'ammontare complessivo degli investimenti (30-35 miliardi di lire, rispetto ai quali il contributo comunitario veniva ad essere del 26-31 per cento) e i tempi di attuazione (con ultimazione entro il primo semestre 1970).

Il programma fu trasmesso agli altri Paesi e 10 mesi dopo (il 6 maggio 1968) esso fu approvato dalla Commissione con alcune raccomandazioni, sulle quali mi intratterò nel prosieguo della presente relazione.

Due anni sono così trascorsi per i previsti adempimenti. Il successivo ritardo di un terzo anno, sino alla tardiva emissione del decreto del 6 giugno 1969, che ora dobbiamo convertire in legge, è stata dovuta alla resistenza del Tesoro a reperire i fondi per gli

addizionali contributi nazionali, previsti dall'accordo comunitario, il cui ammontare complessivo è di 2.600 milioni di lire e il cui reperimento ha richiesto il ricorso a una giacenza — sembra — del « contributo FEO-GA per rimborso spese in favore della produzione e della commercializzazione delle olive e dell'olio di oliva ».

2. — *Caratteristiche strutturali e condizioni attuali della tabacchicoltura italiana.*

La storia del provvedimento al nostro esame, che ho per voi ora sommariamente riassunto, si presterebbe a molte considerazioni.

Tre, in particolare, conviene qui metterne in rilievo.

La prima riguarda i tempi. Se — pur rispettando i termini stabiliti — due anni sono trascorsi per la formulazione di un programma di massima e per la sua approvazione da parte della Comunità, non è ragionevole supporre — come il regolamento del 1966 prevede — che, in un solo anno e mezzo — giugno 1968-dicembre 1969 — (anche ammettendo di metter mano alle realizzazioni all'indomani della ricevuta approvazione della Comunità), si potesse passare da un programma di massima a un programma esecutivo, decidere ed eseguire parecchie centinaia di interventi per 30-35 miliardi di lire e rendicontarne la spesa per i relativi contributi comunitari.

Bene hanno fatto, pertanto, i colleghi della Camera a chiedere, e il Ministro ad accogliere la loro domanda, di proporre alla Comunità una congrua proroga del termine di rendicontazione (di almeno due anni). Dovremo, certo, accelerare i tempi di attuazione di questa e di altre più impegnative politiche di struttura, ma non possiamo dimenticare di essere ai primi passi su questa strada e che, ai primi passi, i tempi di marcia sono inevitabilmente lenti.

La seconda considerazione riguarda i modi di programmazione. Il programma di massima, del quale ho dianzi fatto cenno, è stato costruito fissando alcune direttive, raccogliendo le domande degli aspiranti agli interventi e ai contributi e selezionando, poi,

queste in base ad empirici criteri di priorità. Non v'è dubbio che, in tal modo, si raccolgono utilissime indicazioni ai fini della formulazione di un programma. Tuttavia questo — se vuole affrontare i problemi per quel che sono — deve basarsi su altri elementi, ossia su di un obiettivo studio delle singole zone di produzione del tabacco (e non sono, poi, nè troppo numerose nè troppo vaste in Italia), su di una obiettiva valutazione delle consistenze degli impianti e delle situazioni fondiari ed agricole, nonchè degli obiettivi che si intendono perseguire. Solo in questo modo, infatti, si può esser certi di non andare incontro a errati e quindi antieconomici investimenti e di sottrarsi ad ogni sospetto di voler favorire i più forti, che inevitabilmente sono quasi sempre i più zelanti nel presentar le domande.

Ben varrà, quindi, la proroga richiesta a far rimeditare il programma di massima, vorrei dire a rifarlo in base ai criteri che ora ho indicato, in modo che questo primo, organico intervento in favore della tabacchicoltura abbia i caratteri di razionalità, che molti degli interventi di investimenti in agricoltura non hanno avuto negli anni passati. In molti dei dubbi sollevati dai colleghi alla Camera — e in quelli che probabilmente molti di voi solleveranno qui in Senato — penso che siano implicite considerazioni del tipo di quelle che ho ora espresso.

La terza considerazione riguarda la struttura e la situazione attuale della nostra tabacchicoltura e, quindi, le obiettive difficoltà del metterci mano per migliorarle. A questo riguardo il discorso è un poco più lungo, ma mette conto di farlo.

Malgrado che il grosso delle superfici investite a tabacco si concentri in poche aree non eccessivamente estese, la nostra tabacchicoltura è tuttora caratterizzata dall'estrema, prevalente frammentazione delle coltivazioni e da una antiquata struttura organizzativa.

I 69 mila ettari a tabacco del 1967 sono, infatti, distribuiti in 85.500 unità di coltivazione, con una media per ognuna di 0,64 ettari, che risulta ancora più bassa nel Sud e un poco più alta nel Centro e nel Nord. Queste unità — se si fa eccezione per quel

certo numero non elevato di aziende tabacchicole organiche, ove la coltura è praticata su 10-20 ettari o più ed è associata ad una lavorazione in proprio del prodotto — sono, a loro volta, o raggruppate in cooperative (ma è ancora, questa, una condizione relativamente poco frequente) o collegate ad una delle 710 concessioni speciali o delle 17 agenzie di Stato. Queste, a loro volta, sono in massima parte di così modeste dimensioni da raggruppare, per la prima lavorazione, poche decine di ettari a tabacco. Mentre, infatti, in media, ad ognuna delle « agenzie » fanno capo 91 ettari coltivati, e ad ognuna delle concessioni per esportazione 110, alle concessioni speciali, in media, fanno capo appena 74 ettari coltivati. In base ad una statistica di alcuni anni or sono — quando, tuttavia, le concessioni speciali in esercizio erano più numerose di oggi (774, di contro alle 710 odierne) — il 70 per cento delle concessioni lavorava tabacco proveniente da meno di 50 ettari e il 49 per cento da meno di 30 ettari coltivati.

È facile comprendere come, in un sistema cosiffatto — reso ancora più irrazionale dalla rigidità e dalla relativa inerzia di molte delle concessioni speciali, che mantengono l'antiquato carattere di imprese privilegiate e parassitarie e considerano i coltivatori come dei dipendenti alla loro mercè — risulti particolarmente difficile l'impostazione e la realizzazione di un « programma di miglioramento delle strutture di produzione e commercializzazione del tabacco greggio », del quale stiamo appunto ragionando.

Non v'è ragione di dubitare che gli organi tecnici del Ministero — come risulta chiaramente sia dalla prima circolare del 1967 (con la quale si sono raccolti gli elementi per la elaborazione del programma di massima), sia dalla recente circolare dell'11 giugno 1969 (con la quale si fissano i modi e le procedure per la raccolta delle domande da prendere in considerazione ai fini del programma definitivo) — abbiano fatto e facciano di tutto per dare al pubblico intervento in questo settore il massimo di razionalità compatibile con la situazione di fatto. Ma è proprio la situazione di fatto che contraddice alla fondamentale esigenza dell'ammodernamento

mento, che è quella della concentrazione, al fine di assicurare agli impianti di lavorazione le dimensioni che sole possono consentire una effettiva riduzione dei costi e un miglioramento della qualità dei prodotti e nello stesso tempo far sì che, attorno ad essi, la fase agricola della produzione possa ricevere quell'assistenza e quella sicurezza, che oggi per lo più manca ai coltivatori.

Negli anni prossimi, pertanto, — e il programma in discussione non può non tenerne conto — il settore del tabacco dovrà inevitabilmente affrontare questo fondamentale problema della concentrazione e del connesso riassetto organizzativo. Senonchè — ed è qui il nocciolo della questione, sul quale si è appuntata giustamente e consensualmente la discussione alla Camera — questa concentrazione può avvenire in due modi profondamente diversi, a seconda che si segua un indirizzo politico o un altro. La concentrazione potrebbe, infatti, avvenire nel quadro organizzativo vigente delle concessioni speciali private (che copre attualmente tra il 70 e l'80 per cento della produzione), favorendo processi simili a quelli che si verificano oggi in altri settori della nostra economia, o, viceversa, — data anche la circostanza che quest'anno vengono a scadenza molte delle concessioni — favorendo con una energica azione pubblica una riorganizzazione del settore su base cooperativa, come è stato esplicitamente e consensualmente richiesto dai colleghi della Camera appartenenti ad ogni parte politica.

È certo che una delibera politica a questo riguardo non può aver luogo oggi, cogliendo l'occasione della conversione in legge del decreto in esame. Ma se l'applicazione del decreto avrà la proroga richiesta, nulla si oppone a che esso venga applicato in modo da avviare concretamente e su larga scala quella riconversione in senso cooperativo del settore, che non è solo richiesta dalle organizzazioni dei coltivatori di tabacco, ma è stata anche esplicitamente additata come necessaria in una delle « raccomandazioni », con le quali è stata accompagnata l'approvazione del programma di massima da parte della Comunità.

« L'incoraggiamento finanziario ad iniziative efficaci che emanano da associazioni di

produttori — è detto appunto nella terza di quelle "raccomandazioni" — non si giustifica solamente per motivi di concentrazione degli interventi finanziari previsti dal programma. Tali iniziative presentano, infatti, un interesse particolare sia per il miglioramento qualitativo della produzione sia per il rafforzamento della posizione economica dei produttori e la partecipazione ai vantaggi che derivano dal risanamento del settore del tabacco greggio. Per questi motivi sembra opportuno che tali iniziative, che presentano garanzia di durabilità economica, possano beneficiare di una priorità non solo per quanto riguarda le strutture di produzione, ma anche, nella misura del possibile, in materia di valorizzazione ».

Bene ha fatto, pertanto, la Camera a consentire con l'ordine del giorno Prearo, col quale si impegnava il Governo « nel caso dovessero essere presentate sufficienti e valide richieste, a riservare non meno del 70 per cento delle somme disponibili agli interventi a favore delle cooperative di coltivatori di tabacco e loro consorzi » — ordine del giorno che il Ministro ha accolto, limitando, prudenzialmente, l'impegno al 50 per cento.

È chiaro, infatti, che, in tal modo — pur rinviando ad altro momento, augurabilmente vicino, la discussione dei fondamentali indirizzi della nuova politica del tabacco — si è aperta la strada per utilizzare la maggior parte degli investimenti considerati dal presente provvedimento nel senso di una democratica evoluzione del sistema.

Va da sé che, affinché l'enunciato proposito diventi realtà, occorrerà — e Governo e Parlamento dovrebbero impegnarsi a farlo — provvedere un organizzato sforzo, diretto a promuovere concretamente gli sviluppi cooperativi e a sostenerli col credito e l'assistenza necessari, ossia con un piano organico e non frammentario di riconversione dell'intero settore.

3. — *Il decreto nel quadro delle prospettive e proposte attualmente in discussione in sede comunitaria.*

Con questo avrei finito, se non mi sembrasse ancora opportuno richiamare l'attenzione dei colleghi e del Governo — oltre che, in-

direttamente, degli organi responsabili della Comunità — sulla necessità di accordare alla realizzazione del programma considerato dal decreto termini di tempo sufficientemente larghi da consentirne un'applicazione adatta al nuovo regime che stiamo per instaurare in questo settore.

Non è il caso — e mi mancherebbe oggi una adeguata base conoscitiva per farlo — di entrare in questa relazione nell'esame delle proposte di regolamento comunitario per il tabacco attualmente in elaborazione e discussione a Bruxelles e a Strasburgo.

Qualunque possa, tuttavia, essere l'esito delle trattative e, quindi, il futuro assetto del settore, è certo:

1) che il sistema attualmente vigente di monopolio di Stato a carattere integrale non potrà più sussistere;

2) che in particolare — qualunque debbano esserne le caratteristiche e il sistema dei prezzi — si attuerà una liberalizzazione della fase colturale;

3) che nel nuovo regime si affermeranno, ancora più esplicitamente di quanto sia avvenuto finora, le tendenze ad estendere la produzione di determinate varietà di tabacco e a ridurre quella di altre e, più in generale, a puntare verso un progressivo miglioramento delle qualità dei tabacchi;

4) che, dati i nuovi livelli dei redditi e l'avvicinamento a condizioni di piena occupazione, la coltura del tabacco potrà continuare ad esser praticata solo a condizione di accrescere nel settore la produttività del lavoro e dei capitali.

È evidente che un qualunque programma di investimenti fatto oggi deve, in qualche modo, per non provocare perdite e disfunzioni, essere modellato su di una ragionata valutazione di queste nuove condizioni, nelle quali il settore produttivo verrà a trovarsi in un prossimo avvenire.

Ora, a voler essere anche estremamente ottimisti, non sembra lecito supporre che gli operatori che hanno presentato o presenteranno le domande relative al programma in esame e gli organi pubblici incaricati di valutarle siano stati tanto lungimiranti, che, per una parte almeno, i piani di inve-

stimento non debbano essere rivisti sulla base di una sicura valutazione delle incognite, che il nuovo assetto del settore ancora presenta.

Si dice giustamente che il programma in esame è solo un primo passo nel processo di ammodernamento del settore, tuttavia è opportuno non sottovalutarne le dimensioni. Ammettendo che il programma investa un terzo del settore, l'investimento complessivo di 30-35 miliardi di lire significherebbe, infatti, già un investimento medio per addetto di un milione circa, che non è poco.

Quanto più attentamente e criticamente, pertanto, il programma definitivo sarà elaborato, tanto più efficace esso potrà risultare. Di qui non soltanto l'opportunità della proroga richiesta, ma, nello stesso tempo, la opportunità, nell'approvare la conversione in legge del decreto — ed è questa, a mo' di conclusione, la proposta che io, come relatore, farei ai colleghi — di invitare il Governo:

1) a rielaborare l'intero programma alla luce di una esatta valutazione, regionale e per tipi di produzione, della situazione del settore;

2) a dare la precedenza agli investimenti relativi a un serio programma di sperimentazione diretto al miglioramento delle qualità, del quale è fatto esplicito riferimento nelle « raccomandazioni » della Comunità, ma del quale non è fatto cenno né nel decreto né nel programma del 1967;

3) a dare la precedenza agli investimenti, opportunamente studiati e coordinati in piani zionali, relativi alla fase di produzione agricola;

4) a dare la precedenza (provvedendo contemporaneamente a tutti gli altri adempimenti che il proposito comporta) alla promozione delle organizzazioni cooperative dei produttori, trasferendo ad esse, ove possibile, le stesse concessioni di valorizzazione del prodotto;

5) ad elaborare e presentare al più presto uno studio critico, zona per zona, del sistema attuale di impianti di lavorazione e valorizzazione del prodotto, come base per

un piano di riconversione del settore, che assicuri, nello stesso tempo, con la concentrazione e il ridimensionamento degli impianti, una effettiva riduzione dei costi, un miglioramento qualitativo dei prodotti e una effettiva partecipazione dei coltivatori agli utili e al controllo delle fasi extragricole della produzione dei tabacchi greggi;

6) a preparare, appena possibile, i materiali e le proposte necessarie ad una discussione parlamentare della nuova organizzazione del settore, allorquando, con la liberalizzazione della fase agricola e gli altri accordi in sede comunitaria, venisse di fatto a decadere l'attuale sistema delle concessioni speciali;

7) a dare il via, per quanto riguarda gli investimenti relativi alla fase di valorizzazione, a quei soli progetti che, in ogni caso, si dimostrino necessari per l'immediato rafforzamento della produzione, adoperandosi in ogni modo affinché la loro realizzazione avvenga o su di una base cooperativa o almeno in modo da consentire in seguito una partecipazione delle associazioni dei produttori agricoli alla loro gestione.

Linee di azione di questo genere ci sembrano, infatti, tali da poter essere senza

ritardi seguite dal Governo qualora la proroga richiesta venisse accordata e da poter tacitare i dubbi e le preoccupazioni che l'eccezionale provvedimento altrimenti lascerebbe sussistere nell'animo dei parlamentari e nell'opinione pubblica.

Dopo quanto sono venuto esponendo e proponendo era ed è mia personale convinzione che si potesse approvare la conversione in legge del decreto 6 giugno 1969, n. 261, senza ulteriori emendamenti oltre quelli già proposti ed approvati nell'altro ramo del Parlamento.

La discussione in sede di Commissione ha, tuttavia, messo in evidenza il pericolo che il provvedimento così formulato potesse andare a vantaggio prevalente delle concessioni speciali. La Commissione ha, pertanto, approvato due emendamenti, all'articolo 2 ed all'articolo 4 del decreto-legge, diretti, il primo, a riservare gli interventi considerati nell'ultimo comma dell'articolo stesso alle sole cooperative di coltivatori di tabacco ed agli enti di sviluppo, e, il secondo, a negare i contributi sia all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sia ai concessionari singoli o associati.

ROSSI DORIA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 6 giugno 1969, n. 261, concernente il programma per il miglioramento delle strutture di produzione e commercializzazione del tabacco greggio in applicazione dell'articolo 12 del regolamento n. 130 del 26 luglio 1966 del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea, con le seguenti modificazioni:

Il secondo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Sarà accordata priorità alle iniziative promosse da cooperative di coltivatori di tabacco e loro consorzi che nel settore della coltivazione consentano di ovviare agli inconvenienti provocati dalla frammentazione produttiva e, nel settore della valorizzazione del prodotto, realizzino programmi di dimensioni adeguate sotto il profilo della economicità e della organicità ».

All'articolo 4, terzo comma, le parole: « da organismi cooperativi o da altre forme associative di larga base » sono sostituite con le parole: « da cooperative di coltivatori di tabacco e da loro consorzi ».

All'articolo 4, quarto comma, le parole: « ed a singole aziende » sono sostituite con le parole: « , ad aziende singole e ad aziende di concessionari speciali singoli o associati, anche mediante concentrazione di impianti, purchè le realizzazioni siano rispondenti per organicità ed economicità ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

*Articolo unico.**Identico:*

All'articolo 2, terzo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , e saranno riservati alle cooperative di coltivatori di tabacco ed agli enti di sviluppo ».

*Identico.**Identico.**All'articolo 4, il quarto comma è soppresso.*

ALLEGATO

Decreto-legge 6 giugno 1969, n. 261, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 9 giugno 1969.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il Trattato istitutivo della Comunità economica europea ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il regolamento n. 130 adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea in data 26 luglio 1966;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per l'attuazione ed il finanziamento di interventi statali per il miglioramento delle strutture di produzione e di commercializzazione nel settore del tabacco greggio, in applicazione del citato regolamento n. 130;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze e per il tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in applicazione delle misure disposte dall'articolo 12 del regolamento del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 130 del 26 luglio 1966, è autorizzato ad attuare il programma di intervento nel settore delle strutture tabacchicole, per iniziative promosse da aziende singole od associate, autorizzate alla coltivazione del tabacco o alla manipolazione e conservazione del tabacco greggio allo stato secco.

Art. 2.

Il programma di cui all'articolo precedente dovrà essere rivolto alla realizzazione di iniziative organiche e razionali, atte a determinare un ammodernamento ed adeguamento delle strutture di produzione e di commercializzazione del tabacco greggio.

Gli interventi relativi alle strutture produttive dovranno tendere essenzialmente alla riduzione dei costi di produzione e riguardare le seguenti azioni:

a) costruzione, ampliamento ed ammodernamento di locali di cura del tabacco a carattere aziendale ed interaziendale;

b) acquisto di mezzi meccanici per specifiche operazioni colturali del tabacco, ivi comprese le attrezzature di raccolta e cura;

c) esecuzione di miglioramenti strutturali, come irrigazione e sistemazione idraulico-agraria, riguardanti le aziende a prevalente ordinamento tabacchicolo;

d) costruzione di impianti e acquisto di relative attrezzature per la lotta antiparassitaria per la specifica coltura del tabacco, da attuarsi in forma collettiva e su consistenti aree territoriali.

Gli interventi per le strutture di commercializzazione dovranno riguardare, principalmente, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento degli impianti e relative attrezzature di raccolta, manipolazione, condizionamento in colli e conservazione del tabacco greggio allo stato secco.

Art. 3.

Le azioni a livello della coltivazione e della cura del tabacco di carattere aziendale potranno fruire dei benefici previsti dalla presente legge qualora si inquadrino in un programma organico di trasformazione aziendale diretto al miglioramento delle condizioni di produzione per una più economica impostazione dei fattori produttivi.

Sarà accordata priorità alle iniziative promosse da organismi associativi di larga base, specie se di natura cooperativa che, nel settore della coltivazione, consentano di ovviare alla frammentazione produttiva e, nel settore della valorizzazione del prodotto, realizzino impostazioni di dimensioni adeguate sotto il profilo della economicità e della organicità, anche mediante concentrazione di impianti, semprechè assicurino ai produttori tabacchicoli una partecipazione ai vantaggi economici derivanti dall'iniziativa.

Art. 4.

Per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di locali di cura del tabacco a carattere aziendale ed interaziendale, nonchè per l'esecuzione di miglioramenti strutturali, come irrigazione e sistemazione idraulico-agraria riguardanti le aziende singole od associate a prevalente ordinamento tabacchicolo, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Per l'acquisto di mezzi meccanici destinati alle operazioni colturali del tabacco, ivi comprese le attrezzature di raccolta e cura, nonchè di mezzi ed attrezzature per la lotta antiparassitaria, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti e relative attrezzature per la lotta antiparassitaria, per la raccolta, la manipolazione, il condizionamento in colli e la conservazione del tabacco greggio allo stato secco, promossi da enti di sviluppo, da organismi cooperativi o da altre forme associative di larga base, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento, nonchè mutui integrativi a tasso agevolato, ai termini dell'articolo 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo in conto capitale.

I contributi in conto capitale potranno essere concessi anche alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed a singole aziende, per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento degli impianti e relative attrezzature di raccolta, manipolazione, condizionamento in colli e conservazione del tabacco greggio allo stato secco, nella misura massima del 25 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 5.

Gli interventi previsti nella presente legge saranno attuati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'intero territorio nazionale qualunque sia l'importo della spesa preventivata.

Art. 6.

Per l'attuazione del programma previsto al precedente articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 11.975 milioni da iscriversi nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1969.

All'onere predetto si farà fronte:

a) per lire 9.375 milioni con l'entrata, di pari importo, relativa al versamento che la Comunità economica europea effettuerà al bilancio dello Stato ai termini dell'articolo 12 del regolamento n. 130 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea del 26 luglio 1966;

b) per lire 2.600 milioni con il prelevamento di pari importo dal conto di tesoreria intestato: « Ministero del tesoro - Contributo del FEOGA in base al regolamento n. 130/66 CEE, per rimborso spese sostenute in favore della produzione e della commercializzazione delle olive e dell'olio di oliva ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi di cui al terzo comma dell'articolo 4, si farà fronte con le disponibilità di cui all'articolo 46, seconda parte, lettera f), della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1969.

SARAGAT

RUMOR — VALSECCHI — GAVA —
PRETI — REALE — E. COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA.